



S E N T E N Z A N . 5 6 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73863

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nata (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Vellucci (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliata a Mondragone (CE) in via Achille Lauro n° 2/F presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Francesco Lauria n° 80 (centro direzionale – isola F/8) presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 13 marzo 2023 (omissis) ha lamentato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF) le aveva chiesto di restituire un indebito di 19.612,87 euro, concernente una pensione di guerra a lei erogata sino al 2020 a titolo di reversibilità: perché, riguardo a tale pensione, l'(omissis) aveva omesso di comunicare il superamento del limite di reddito previsto dall'art. 70 del D.P.R. n° 915/1978. In particolare costei si è opposta a quella

restituzione, sottolineando che nessuna previa comunicazione le era stata inviata dal MEF, in merito alla sospensione della pensione stessa; e che, comunque, da parte sua difettava l'elemento soggettivo del dolo: vista l'avanzata età anagrafica, il proprio basso livello di scolarità e l'assai modesto importo della pensione in argomento.

Perciò l'(omissis) ha domandato che venisse escluso il recupero in questione.

2. Con comparsa depositata il 13 ottobre 2023 si è costituito il MEF, evidenziando che, dal 2013 in poi, l'(omissis) aveva costantemente travalicato il limite di reddito *pro tempore* vigente per la reversibilità della pensione di guerra; e che quindi, con determina n° 35110 del 14 maggio 2020, le era stata revocata la pensione stessa, con conseguente recupero dei ratei a lei erogati dal 1° gennaio 2014 in poi.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 23 ottobre 2023, oltre a venir assegnato termine al MEF per produrre il fascicolo amministrativo, sono state chieste informazioni all'INPS riguardo alla distinta pensione da esso attribuita all'(omissis), in virtù della quale costei aveva travalicato i limiti reddituali. Peraltro, a fronte di tale ordinanza, il 29 novembre 2023 l'(omissis) ha depositato una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, concernente i redditi da lei via via percepiti dal 2013 in poi; e l'8 gennaio dell'anno successivo ha prodotto memoria.

Alla successiva udienza del 15 gennaio 2024 sono stati reiterati i termini assegnati al MEF, che quindi otto giorni dopo ha versato in atti il fascicolo amministrativo; e all'INPS: il quale a sua volta, il 29 di quello stesso mese, ha fornito le informazioni richiestegli. Nondimeno, all'udienza del 18 marzo 2024, è stato demandato al MEF di precisare l'ammontare della pensione di guerra concretamente pagata all'(omissis) in ciascuna delle annualità oggetto del contendere.

Infine, dopo che il 3 aprile 2024 il MEF aveva evaso quell'ulteriore

incombente, all'udienza del 15 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, venendo quindi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. In punto di fatto, con determina n° 32708 del 9 settembre 2003 (all. 1 al fascicolo amministrativo), la reversibilità della pensione di guerra, in tabella G, era stata attribuita all'odierna ricorrente, in qualità di orfana di suo padre (omissis) a decorrere dall'11 dicembre 2002. Peraltro, dalla nota MEF 3 aprile 2024 e dai prospetti ad essa acclusi, si desume che, evidentemente a motivo della compresenza di altri aventi diritto peraltro menzionati nella suddetta determina, all'odierna ricorrente è sempre stata erogata soltanto una quota di quella pensione: la quale, per gli anni oggetto del contendere, era del 50%.

Concretamente, dunque, la pensione di guerra percepita in quegli anni dall'(omissis) equivaleva alla somma del trattamento tabellare per le vedove e gli orfani previsto dalla tabella G allegata al D.P.R. n° 915/1978, quale aggiornata annualmente grazie ad una circolare del MEF, e dell'assegno di maggiorazione pure indicato in quella circolare annuale; e a tale somma veniva addizionato un dodicesimo a titolo di tredicesima mensilità, per poi venir ragguagliato tale coacervo alla quota del 50% specificamente spettante all'odierna ricorrente. Perciò, esemplificativamente per il 2015: dalla tabella G scaturiva una base di 4.390,76 euro, l'assegno di maggiorazione era di 1.087,04 euro, la loro somma ammontava a 5.477,80 euro con una conseguente tredicesima di 456,48 euro e la metà di queste ultime due componenti era di 2.967,14 euro.

Invece, con determina n° 35110 del 14 maggio 2020 (all. 3 alla comparsa MEF), tale pensione è stata revocata, perché dal 2013 in poi l'(omissis) aveva

conseguito redditi assoggettati ad IRPEF in misura superiore ai limiti di legge; ed è stato altresì disposto il recupero delle somme erogate dal 1° gennaio 2014 in poi: cioè concretamente fino al 30 giugno 2020, come affermato nella nota MEF 3 aprile 2024.

5. Orbene il 29 novembre 2023 l'(omissis) ha prodotto il certificato di morte di suo marito (omissis): il quale, esattamente, è deceduto il 2 luglio 2012. Perciò, secondo quanto precisato anche dall'INPS nell'evadere il 29 gennaio 2024 la richiesta di informazioni demandatagli, la reversibilità della pensione ordinaria n° 20055568 è stata concessa all'odierna ricorrente dall'agosto 2012: in una misura che, peraltro, è andata a cumularsi con la pensione di invalidità n° 60026012 da lei goduta fin dal 1981; e che, per le annualità dal 2014 in poi, è confermata anche dal certificato reddituale rilasciatole dall'Agenzia delle Entrate il 21 novembre 2023.

6. Ciò posto, *in iure* il primo comma dell'art. 70 del D.P.R. n° 915/1978 prevede che, “in tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici [di guerra] sia subordinato ... alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso ... sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo ...” il cui ammontare, in virtù dell'adeguamento automatico sancito dall'art. 1 della legge n° 656/1986 quale novellato dall'art. 1 della legge n° 342/1989, viene esplicitato annualmente nella medesima circolare del MEF già richiamata.

Inoltre il secondo periodo dell'unico comma dell'art. 12 del D.P.R. n° 834/1981 soggiunge che, onde stabilire se per una data annualità spetti o meno la pensione di guerra, rilevano i “... redditi posseduti nell'anno precedente ...”, ovviamente diversi da quella medesima pensione.

7. Perciò il principio che si desume dal combinato disposto delle norme

testé richiamate è quello secondo cui, qualora nell'anno precedente il reddito complessivo lordo IRPEF dell'avente diritto non abbia oltrepassato un dato limite, per l'anno corrente gli spetti la pensione di guerra. Detto inversamente, qualora nell'anno T-1 non sia stato travalicato il reddito complessivo lordo stabilito nell'anno T, in quest'ultimo anno il soggetto ha diritto alla pensione di guerra, in misura intera.

Tuttavia appare in contrasto con il principio di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che un modesto travalicamento del limite reddituale *pro tempore* applicabile provochi la perdita totale della pensione di guerra, anche qualora nell'anno T - 1 quel reddito complessivo lordo risulti inferiore a quanto scaturente dal cumulo tra il limite di reddito previsto nell'anno T e la pensione di guerra per quel medesimo anno. In altre parole, è assurdo che una pensione di guerra all'incirca pari a tremila euro annui venga perduta *in toto* sol perché, nell'anno T - 1, sia stato oltrepassato per esempio di cento euro il limite di reddito sancito nell'anno T: dovendosi invece circoscrivere la concreta spettanza della pensione di guerra stessa all'importo scaturente dalla decurtazione del *quantum* di quel travalicamento, cioè 2.900 euro per restare all'esempio appena fatto.

Quindi in una simile evenienza, che tra breve si vedrà come si sia costantemente concretizzata in capo all'(omissis), per l'anno T la pensione di guerra dovrà reputarsi spettante almeno in una misura che, sommata al reddito complessivo lordo dell'anno precedente, cioè T - 1, equivalga alla somma dell'importo intero della pensione di guerra e del limite di reddito fissati per l'anno T.

8. Concretamente l'applicazione del correttivo testé descritto può descriversi nella seguente tabella, in cui i dati reddituali sono desunti per il 2013 dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate e per gli anni successivi dai chiarimenti resi dall'INPS; mentre la misura della pensione di guerra è il 50% di quella *ut supra*

calcolata annualmente, in virtù delle circolari MEF pure richiamate nella tabella stessa, ed il cumulo massimo equivale alla somma del limite di reddito e di quel 50%:

redditi nell'anno T-1		anno T	circ. MEF	limite di reddito	pensione annua	cumulo massimo
2013	18.328,57	2014	967	16.057,05	2.910,39	18.967,44
2014	18.521,00	2015	969	16.370,16	2.967,14	19.337,30
2015	15.519,00	2016	973	16.717,21	3.030,05	19.747,26
2016	18.540,00	2017	976	16.942,89	3.070,84	20.013,73
2017	18.540,00	2018	980	17.010,66	3.083,40	20.094,06
2018	18.744,00	2019	983	17.121,23	3.103,28	20.224,51
2019	18.950,00	2020	986	17.304,43	3.136,49	20.440,92

Quindi, decurtando dal massimo ottenibile in ciascun anno T i redditi conseguiti dall'(omissis) nel rispettivo anno T - 1, si ottiene l'importo della pensione di guerra a lei definitivamente spettante anno per anno e, per differenza rispetto all'ammontare della pensione stessa erogata, la cifra da restituire invece al MEF, come nitidamente evidenziato nella seguente ulteriore tabella:

anno T	massimo nell'anno T	redditi nell'anno T - 1	pensione erogata	spettanza	restituzione
2014	18.967,44	18.328,57	2.910,38	638,87	2.271,51
2015	19.337,30	18.521,00	2.967,19	816,30	2.150,89
2016	19.747,26	15.519,00	3.030,05	3.030,05	0
2017	20.013,73	18.540,00	3.070,99	1.473,73	1.597,26
2018	20.094,06	18.540,00	3.083,22	1.554,06	1.529,16
2019	20.224,51	18.744,00	3.103,23	1.480,51	1.622,72
2020	20.440,92	18.950,00	1.447,61	1.447,61	0

Dunque la conclusione del ragionamento fin qui svolto è nel senso secondo

cui il diritto alla pensione di guerra persista, in capo all'(omissis), totalmente riguardo al *quantum* erogatogli nel 2016 e nel 2020; e in misura parziale, per le altre annualità.

9. Ovviamente, sul piano concettuale, il medesimo correttivo fin qui descritto è applicabile anche per il periodo successivo alla materiale revoca della pensione di guerra. Ma, in assenza di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione attorea, nessuna statuizione può venir qui emessa in proposito.

10. Venendo ora alla fondamentale doglianza dell'(omissis), va considerato che la lettera e del primo comma dell'art. 81 del D.P.R. n° 915/1978 consente "... in qualsiasi tempo ..." di revocare o modificare il provvedimento avente ad oggetto una pensione di guerra allorquando "... sia venuto meno ... il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso ... sia subordinato al possesso di tale requisito". Altresì il secondo periodo del secondo comma dell'art. 80 di quel medesimo D.P.R. prevede che, "nei confronti di coloro che omettano la denuncia [concernente il venir meno di taluno dei requisiti a cui è subordinata la concessione della pensione di guerra], sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite": le quali, perciò, sono esclusivamente quelle indicate nell'ultima colonna della seconda delle predette tabelle.

Inoltre l'art. 6 del D.P.R. n° 377/1999, dopo aver richiamato i casi di revoca contemplati dal predetto art. 81, al comma 2 sancisce che "la revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero ... di quanto indebitamente riscosso"; e che, invece, "negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite".

11. Secondo un orientamento giurisprudenziale, esemplificativamente cristallizzato nella sentenza n° 65/2022 emessa dalla Prima sezione giurisdizionale

centrale d'appello, le norme testé richiamate "... non lasciano intravedere alcuna attività vincolata da parte dell'erogante il beneficio pensionistico": così da rendere "... non strettamente consequenziale all'inadempimento previsto dalla norma la sussistenza del predetto elemento soggettivo" del dolo. Però ciascuna delle circostanze richiamate in quella sentenza d'appello, cioè quelle alla luce delle quali in prime cure era stato escluso il dolo della pensionata, appaiono prive di reale rilievo perché:

- l'aver presentato annualmente le dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate costituisce un obbligo palesamente distinto, che semmai costituirebbe un indicatore del dolo qui rilevante ove rimanesse inadempito e che, però, non può *ipso facto* equivalere ad un elemento suscettibile di escludere il dolo stesso qualora invece il pensionato adempia a quell'obbligo, perché ovviamente il materiale travalicamento di una data soglia di reddito sussiste anche nel caso in cui ai fini tributari il percipiente ometta di dichiarare i propri redditi;
- l'età avanzata del titolare, per inciso al momento in cui venga materialmente percepita la pensione di guerra, potrebbe rilevare soltanto nell'estrema eventualità in cui quegli perdesse contezza di star percependo materialmente detta pensione, dato che altrimenti si finirebbe con il creare *praeter legem* una sorta di automatismo in favore di soggetti anziani o scarsamente scolarizzati.

12. Il vero è che un indebito come quello di specie deve reputarsi ripetibile anche in assenza di una condotta del pensionato sussumibile nel reato di truffa; ed altresì, a carico dell'Amministrazione, non può tradursi in una *probatio diabolica* quella concernente il dolo. Invero, in maniera assai più ragionevole ed equilibrata, il dolo potrebbe difettare soltanto se venisse a mancare un requisito la cui esistenza sia maggiormente opinabile, quale per esempio lo "... stato di inabilità a proficuo lavoro".

Inoltre va sottolineato come, in buona sostanza, il limite di reddito sia stato

travalicato dall'(omissis) dal 2013 in poi: cioè proprio a partire dalla prima annualità in cui lei aveva percepito, per intero, anche la reversibilità della pensione ordinaria, ovviamente quale consapevole conseguenza della dipartita di suo marito.

Né, infine, può reputarsi decisiva la circolare n° 82/2000 del MEF stesso.

13. La fin qui evidenziata parziale fondatezza della domanda attorea, oltretutto in una misura globalmente pari a circa metà del complessivo indebito di cui il MEF ha chiesto la restituzione, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73863, proposto da (omissis) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1) dichiara ripetibile la pensione di guerra erogata in via di reversibilità all'(omissis), limitatamente a:

- 2.271,51 euro per l'annualità 2014;
- 2.150,89 euro per l'annualità 2015;
- 1.597,26 euro per l'annualità 2017;
- 1.529,16 euro per l'annualità 2018;
- 1.622,72 euro per l'annualità 2019;

con l'aggiunta degli interessi legali dalla data in cui è stata notificata all'(omissis) l'ingiunzione prot. 1775 del 16 gennaio 2023 sino al di dell'effettivo soddisfo;

2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 aprile 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 20.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli